



R CITTÀ DI
RACCONIGI | Provincia di Cuneo

U.M.D. 1 - Affari Generali e del Personale,
Servizi alla persona, Turismo e Servizi sociali"

Area Servizi Socio Assistenziali, Scolastici e Culturali

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE D'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASSISTENZA AD PERSONAM SPECIALISTICA) PER STUDENTI CON HANDICAP CERTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 RESIDENTI NEL COMUNE DI RACCONIGI ED ISCRITTI ALL'ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITI SUL TERRITORIO COMUNALE E IN COMUNI VICINORI E CENTRI ESTIVI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024-2025 E 2025-2026 (DAL 01/09/2024 AL 31/08/2026) CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026-2027 (DAL 01/09/2026 AL 31/08/2027). CIG B10C652AA8.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (assistenza ad personam specialistica) per studenti con handicap certificato ai sensi della Legge 104/1992 residenti nel Comune di Racconigi e iscritti all'Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado siti sul territorio comunale e nei comuni vicini e i centri estivi per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 dal 01/09/2024 al 31/08/2026 con opzione di proroga contrattuale per l'anno scolastico 2026-2027 dal 01/09/2026 al 31/08/2027.

Il servizio è affidato in regime di appalto di servizio da parte del Comune di Racconigi che funge da stazione appaltante e soggetto committente. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione del servizio intercorre tra il Comune di Racconigi (di seguito definito "stazione appaltante" o anche "Amministrazione") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "operatore economico aggiudicatario").

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato descrittivo prestazionale, del relativo contratto di appalto, del progetto tecnico-gestionale e delle migliorie presentati in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto consiste in prestazioni di assistenza agli alunni disabili per consentirne l'autonomia e la comunicazione personale, così come previsto dagli art. 12 e 13 della Legge 104/92.

In particolare, il servizio ha per oggetto le autonomie specialistiche (assistenza di base consistente nella cura dell'igiene personale, ausilio in entrata e in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 30/11/2001 n. 3390), con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici.

Si precisa che l'assistenza ad personam di base è di competenza del personale ATA (Circolare MIUR 30/11/2001, art. 49 L.R. 4/2010, art. 3 D.Lgs 66/2017) in organico nei rispettivi Istituti Scolastici. L'assistenza di base è di competenza della scuola e deve essere garantita dai collaboratori scolastici che hanno, tra i loro compiti contrattuali, anche l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse e lo spostamento degli stessi alunni nei locali della scuola. Rientra poi, tra le funzioni aggiuntive di tale personale, l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili per le attività di cura alla persona, di utilizzo dei servizi igienici e di cura dell'igiene personale.

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (c.d. assistenza ad personam specialistica) si configura quindi come una prestazione aggiuntiva, integrativa ma non sostitutiva rispetto all'assistenza di base e/o all'insegnamento di sostegno che, ai sensi della vigente normativa, sono di esclusiva competenza dell'Istituzione Scolastica.

Il servizio di assistenza all'autonomia si realizza attraverso un duplice intervento:

- a. assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno disabile in abilità assenti o carenti;
- b. educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti. L'assistenza educativa scolastica si intende a integrazione — e non in sostituzione — delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento.

La recente riforma (D.lgs n. 66/17, come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, e l'attuativo DM n. 182/2020) ha introdotto nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, il modello nazionale di PEI (uno per la scuola dell'infanzia, uno per la scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado, uno per la secondaria di secondo grado) e le relative Linee guida con le indicazioni per la certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS, nonché per la redazione del Profilo di funzionamento (PF), tenuto conto della predetta classificazione ICF.

Il nuovo profilo di funzionamento ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, ne unifica le informazioni e le integra con ulteriori elementi coerenti con il modello descrittivo del funzionamento alla base di ICF e secondo lo schema valutativo introdotto dalle suddette Linee Guida; definisce inoltre le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; rappresenta il documento necessario alla predisposizione del PEI; permette altresì di monitorare i cambiamenti evolutivi dell'alunno/studente in condizione di

disabilità, dovuti alla storia naturale del problema di salute, alle modifiche indotte dai trattamenti e dagli interventi posti in essere relativi al funzionamento a scuola e/o alle azioni correttive nei confronti dei fattori barriera presenti a scuola.

Il nuovo documento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, con la collaborazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno della scuola ove è iscritto il bambino/alunno/studente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera g) del d.lgs n. 66/17, entro il 30 giugno di ciascun anno, le istituzioni scolastiche sono tenute a redigere, in via provvisoria, i PEI, tant'è che l'art. 16, comma 1 del decreto interministeriale n. 182/2020 statuisce "Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo". Conseguentemente, le istituzioni scolastiche provvedono a proporre il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta, nonché il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo.

Le funzioni dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata invece ai collaboratori scolastici.

Si tratta di un operatore specializzato che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazione e comunicazione verbali) e nelle diverse dimensioni dell'autonomia motoria (sviluppare la motricità fine degli arti superiori e la coordinazione occhio-mano), media tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori socio-sanitari in vista di progetti di intervento.

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo allievo diversamente abile.

Il servizio comprende non solamente compiti di aiuto al disabile (a titolo di esempio: rimozione di ostacoli di natura spazio/temporale o fisica, di quelli che limitano l'autonomia personale e le relazioni interpersonali ed eventualmente l'assistenza durante le uscite/visite didattiche), ma anche la collaborazione con gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività didattiche

Per gli spostamenti necessari allo svolgimento dei servizi il personale dovrà provvedere con mezzi propri senza che sia imputabile alla stazione appaltante alcun costo aggiuntivo rispetto al costo onnicomprensivo orario definito in sede di gara.

ART. 3 OBIETTIVI E FINALITA'

L'assistenza rivolta agli alunni disabili è parte fondamentale dei processi di integrazione scolastica e di inclusione. Il diritto all'istruzione si garantisce non solamente mediante l'apprendimento, ma anche grazie a un processo educativo mirato alla piena formazione della personalità dell'alunno. L'assistente si inserisce nel progetto educativo dell'alunno, privilegiando gli aspetti educativi in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l'integrazione dello stesso.

L'art. 12 comma 3 della Legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei portatori di handicap la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire gli alunni in condizione di handicap grave o gravissimo un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- a. Consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio, compensando attivamente i limiti della ridotta o assente autonomia personale;
- b. Promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- c. Migliorare le qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- d. Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe;
- e. Sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti;
- f. fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- g. promuovere una reale integrazione del diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici.

4. RISULTATI ATTESI

L'inserimento di sostegno a favore dei ragazzi disabili è finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati:

- a. assicurare il diritto allo studio;
- b. migliorare le relazioni sociali negli scambi con il gruppo dei pari e il corpo docente;
- c. raggiungere, ove possibile, una progressiva autonomia spazio-temporale.

5. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio di assistenza gli alunni, residenti nel Comune di Racconigi, riconosciuti disabili ai sensi della legge 104/92, in possesso di certificazione sanitaria rilasciata dal SSN o da Enti da questo accreditati, iscritti presso l'Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado siti sul territorio comunale e in comuni vicini.

L'operatore economico ha l'obbligo di impegnarsi a garantire l'assistenza all'autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili anche in favore di alunni residenti nel Comune di Racconigi ma frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado presso i comuni del circondario.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in interventi di assistenza specialistica finalizzati alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui è rivolto (ad esclusione degli interventi di assistenza di base e del sostegno educativo di competenza dell'istituzione scolastica), da realizzarsi come di seguito specificato:

- assistenza pedagogico-educativa specialistica agli alunni destinatari, in stretta collaborazione con gli insegnanti delle sezioni e delle classi interessate, durante il periodo di attività didattica;
- assistenza nell'esercizio dell'autonomia personale degli alunni, anche dal punto di vista "fisico" e prettamente materiale (a titolo di esempio: assistenza durante le funzioni igieniche, aiuto nell'attività ricreativa e pratico-motoria, durante la refezione per un aiuto alla corretta assunzione di cibi compreso ove necessario l'imboccamento, accompagnamento fisico ai mezzi di trasporto e negli spostamenti all'interno degli edifici scolastici);
- assistenza agli allievi disabili che debbano sostenere esami di stato conclusivi del ciclo di studi o esami di qualunque genere per tutta la durata degli stessi. Qualora si richieda la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione oltre il termine ordinario delle lezioni, tale prestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, previa richiesta da formularsi da parte dell'Istituto Scolastico coinvolto con almeno 15 giorni di preavviso;
- in caso di uscite didattiche organizzate dalla Scuola che richiedano la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione per un numero di ore superiore a quelle assegnate al normale orario scolastico giornaliero, tale prestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, previa richiesta da formularsi da parte dell'Istituto Scolastico coinvolto con almeno 15 giorni di preavviso; in caso di autorizzazione comunque si riconoscerà solo il costo relativo alle ore di assistenza e non potranno in alcun caso essere posti a carico del Comune costi aggiuntivi. Non è consentita la partecipazione da parte del personale della ditta aggiudicataria ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

L'Amministrazione Comunale può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa il rispetto integrale e costante delle condizioni indicate nel presente capitolato.

7. ONERI A CARICO DELLE PARTI

Competono alle parti le seguenti funzioni:

A. Funzioni in capo al Comune

L'Amministrazione comunale mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo, svolgendo le seguenti funzioni:

- a. definizione del monte ore settimanale in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente;
- b. supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
- c. verifica e valutazione del servizio.

B. Funzioni in capo all'aggiudicatario

L'aggiudicatario, nell'ambito del progetto di assistenza alle autonomie, svolgerà le seguenti funzioni:

- d. garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto, per il monte ore definito. Nel monte ore annuale assegnato sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:
 - partecipazione agli incontri di équipe di rete (scuola, servizi sociali e sanitari, Comune, famiglie, qualora sia ritenuto necessario;

-partecipazione alle gite scolastiche e alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori;

e. gestione del servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, oltre che dei titoli/requisiti descritti successivamente, assumendosi al riguardo ogni responsabilità; individuare, per ciascun utente destinatario dell'intervento di assistenza, uno specifico operatore, al quale sarà attribuito un monte ore settimanale, determinato dal Comune in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente;

f. elaborare l'orario di servizio per ciascun assistente. Si fa presente che l'orario di servizio potrà mantenere forma provvisoria fino alla nomina degli insegnanti di sostegno e al completamento del team docente;

g. garantire l'assistenza ai bambini portatori di handicap per i servizi di prolungamento;

h. collaborare all'organizzazione di incontri periodici pianificati con i referenti dell'istituto scolastico per la programmazione e l'aggiornamento dei progetti d'intervento educativo;

i. effettuare attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione e aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione Comunale e con le Istituzioni Scolastiche;

j. impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica, garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la continuità educativa attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata dell'appalto;

k. segnalare al Comune qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario come la risoluzione del contratto con gli operatori, la temporanea sospensione del servizio, assenze prolungate del personale);

l. comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni del personale nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni;

m. controllare l'attività del personale impiegato (orario di servizio, assenze, consegna documentazione);

n. produrre mensilmente una scheda riportante le ore di ciascun assistente con le attività realizzate con i minori assistiti. La suddetta scheda deve essere prodotta a corredo delle fatture, vistata dal Coordinatore dell'aggiudicatario e dal personale scolastico;

o. predisporre una relazione semestrale riepilogativa sulla realizzazione del progetto;

p. inviare al Comune l'elenco del personale operante, con l'indicazione del livello e delle mansioni e del curriculum vitae di ciascuno entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto per l'anno scolastico 2024-2025 ed entro 10 giorni dall'avvio del servizio per gli anni successivi. Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata entro sette giorni al Comune;

q. gestire i servizi appaltati secondo criteri organizzativi improntati a qualità aziendale ed efficacia delle prestazioni;

r. all'aggiudicatario compete ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Racconigi.

Tutto il personale operante nel servizio oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso del diploma di laurea a indirizzo pedagogico, psicologico, in scienze dell'educazione, della formazione o diploma o attestato di Educatore Professionale o, in alternativa al possesso di laurea o diploma specifico, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e documentata esperienza maturata nel settore per almeno due anni.

L'appaltatore in caso di aggiudicazione si impegna a trasmettere documentazione atta ad attestare gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

Per svolgere efficacemente il proprio ruolo, il personale con funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione deve possedere ottime capacità relazionali e comunicative, oltre a una sensibilità particolare verso le necessità e le difficoltà specifiche degli studenti con disabilità.

L'utilizzo degli operatori sopra indicati viene valutato dall'Ufficio Servizi Scolastici comunale a seconda delle necessità ed esigenze dell'utenza. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta. Per quanto concerne gli operatori addetti all'assistenza specialistica agli alunni disabili può verificarsi che, in relazione alla condizione fisica degli alunni, si possano definire programmi individuali, che prevedano anche particolari forme di assistenza sanitaria, da svolgere secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite dall'ASL competente.

Nei confronti del proprio personale l'aggiudicatario dovrà osservare/assicurare:

- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo;
- l'iscrizione a enti e istituti previdenziali e assistenziali a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- il costante aggiornamento professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale assistente che indichi le tematiche e le metodologie adottate, da concordare con il Comune. Per tutto il personale neoassunto dovranno essere individuati interventi formativi e di sostegno al ruolo nell'ambito del primo anno scolastico di attività. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore si impegna a far partecipare il proprio personale ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione promossi eventualmente dal Comune, ad integrazione del piano della formazione predisposto dall'appaltatore stesso. Rimane per l'appaltatore l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del d. lgs. n. 81/2008. L'appaltatore dovrà presentare al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno scolastico;
- le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo;
- la corretta applicazione dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"), restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia;
- lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

L'appaltatore deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio, del materiale necessario e di un tesserino di riconoscimento – da

indossare durante il servizio – contenente le generalità personali, la qualifica professionale e il nome della ditta.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo di un operatore professionale, responsabile del servizio, in possesso di diploma di Educatore Professionale o Laurea in ambito sociale e/o umanistico (a titolo di esempio: Lettere, Psicologia, Scienze dell'Educazione) con esperienza almeno quinquennale nel settore nei settori specifici che assume le funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo del servizio in oggetto, che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Amministrazione Comunale e che rappresenti per l'Amministrazione Comunale la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, competente a prendere decisioni operative, a monitorare il buon andamento dei servizi ed a verificare l'idoneità del personale utilizzato per i servizi in appalto.

Il nominativo e il recapito del Coordinatore, compreso il numero di cellulare dovranno essere comunicato agli Uffici comunali entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto ed eventuali modifiche in itinere dovranno essere comunicate tempestivamente entro 2 giorni lavorativi dalla variazione.

Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali (compreso il sabato).

Al coordinatore potrà essere richiesto di partecipare alle attività di programmazione globale del servizio, verifica in itinere o ad altri incontri richiesti dal Comune o dall'Istituto Scolastico ovvero ad eventuali incontri con il servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente.

La stazione appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo per il servizio di coordinamento che è da intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente appalto ed è da intendersi del tutto ricompreso e forfettariamente remunerato all'interno del costo orario offerto in sede di gara.

8. NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza specialistica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra gli interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e pertanto è da considerarsi a ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse; esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di sciopero del proprio personale, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con l'Amministrazione comunale sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

9. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso gli appositi locali situati presso la Scuola dell'Infanzia Salvo d'Acquisto sita in Corso Regina Elena n. 73, la sezione staccata della Scuola dell'Infanzia sita in Piazza IV Novembre, la Scuola Primaria Aldo Moro e Caduti di Via Fani sita in Via F. Ton n. 3, la Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Sacco e Vanzetti n. 1, all'interno delle classi e/o laboratori di appartenenza dello studente, secondo tempi e modalità indicate nel PEI e nei luoghi esterni alle Scuole in cui si prevedano attività scolastiche.

Il servizio dovrà essere svolto altresì presso l'Asilo Nido Comunale sito in Via del Canale angolo Via F. Ton, qualora si verifichi la presenza di alunni disabili in possesso di certificazione sanitaria rilasciata dal SSN o da Enti da questo accreditati.

L'operatore economico ha l'obbligo di impegnarsi a garantire l'assistenza all'autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili anche in favore di alunni residenti nel Comune di Racconigi ma frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado presso i comuni del circondario.

Nel caso di minori residenti nel Comune di Racconigi ma frequentanti scuole non situate in comuni limitrofi, l'Ente, verificata l'indisponibilità dell'operatore economico aggiudicatario di erogare la prestazione (in nessun caso possono essere posti a carico della stazione appaltante oneri diversi dal costo orario definito in sede di gara quali, ad esempio, rimborsi chilometrici di trasferta o altro), autorizza con apposito provvedimento l'erogazione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in loco con impegno al rimborso della spesa sostenuta all'Ente gestore dell'assistenza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con criteri di omogeneità rispetto alle scelte di assegnazione monte orarie adottate per gli altri utenti.

Nel caso di minori frequentanti le scuole nel Comune di Racconigi e residenti in altri territori, gli Enti locali tenuti a fornire l'assistenza ai propri cittadini potranno avanzare richiesta al Comune di Racconigi di svolgere per loro conto il servizio di che trattasi previo formale provvedimento di delega e impegno di assunzione a proprio esclusivo carico di tutti i costi pro capite derivanti mediante trasferimento a consuntivo a fine anno scolastico.

10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92 viene erogata dal Comune, sulla base delle disponibilità finanziarie, su richiesta del dirigente scolastico e del profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/92 redatto dall'unità multidisciplinare dell'ASL competente.

I destinatari del servizio sono i minori disabili – con certificazione sanitaria rilasciata dai servizi sanitari territoriali – residenti nel Comune di Racconigi iscritti presso l'Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

L'operatore economico ha l'obbligo di impegnarsi a garantire l'assistenza all'autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili anche in favore di alunni residenti nel Comune di Racconigi ma frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado presso i comuni del circondario.

L'orario di ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, secondo un progetto stilato per ordine di scuola, coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio.

Il servizio prevede la mobilità e la flessibilità degli operatori qualora, a seguito di verifica, si individui la necessità di variare o integrare in itinere interventi per casi specifici. Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì (fatte salve eventuali modifiche di scansione giornaliera/oraria dell'orario scolastico disposta dagli Istituti Scolastici che si intende sin d'ora accettata ed impegnativa per l'operatore aggiudicatario), anche con orario spezzato e comunque in base all'organizzazione e tipologia della scuola di riferimento.

Il servizio dovrà essere garantito anche durante le attività estive eventualmente organizzate dall'Amministrazione Comunale che si terranno presumibilmente nei mesi di giugno e luglio di ogni anno.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire, almeno per l'intero anno scolastico, salvo casi eccezionali, debitamente motivati e preventivamente autorizzati, la permanenza dello stesso operatore sull'alunno disabile inserito nel piano degli interventi.

Il monte ore settimanale di assistenza all'autonomia e alla comunicazione assegnato a ciascun bambino si riferisce all'attività di assistenza propriamente detta effettuata dall'operatore durante l'orario scolastico e in rapporto 1:1 con il caso affidato. È tuttavia fatto obbligo agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione di partecipare alle attività di programmazione e verifica, nonché alle attività del Gruppo operativo inclusione (GLO) per la redazione del PEI ovvero ad eventuali incontri con il servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente, secondo le necessità specifiche di ciascun caso e da concordarsi con l'Istituto Scolastico e le autorità sanitarie di riferimento; tali prestazioni non andranno ad erodere il monte ore settimanale assegnato a ciascun bambino e non saranno soggette a pagamento orario da parte della stazione appaltante bensì sono da intendersi del tutto ricomprese e forfettariamente remunerate all'interno del costo orario offerto in sede di gara.

L'elenco iniziale delle persone da assistere potrà essere assoggettato nel corso dell'anno scolastico e nel corso di esecuzione dell'appalto a eventuali modifiche in rapporto al numero e alle necessità dell'utenza sia in aumento che in diminuzione, sulla base anche delle indicazioni che verranno formulate in proposito dalla Neuropsichiatria Infantile competente per territorio e dagli Istituti Scolastici. Le comunicazioni avverranno da parte del Comune mediante lettera formale.

Altresì per casi particolari, come da relazione presentata dalla Neuropsichiatria Infantile competente per territorio e dagli Istituti Scolastici, potrà essere specificamente richiesto un operatore di sesso femminile o maschile.

Le ore assegnate a ciascun alunno certificato sono definite e autorizzate dal Comune.

Il Monte ore settimanale attribuito a ciascun alunno potrà prevedere l'assegnazione di alcune ore di compresenza con più minori disabili, per svolgere attività di laboratorio o didattiche particolari.

Per gli operatori di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di bambini frequentanti la mensa la fornitura del pasto non è in nessun caso a carico dell'Amministrazione comunale e dovrà essere garantita dal proprio datore di lavoro, nel rispetto delle indicazioni previste dal CCNL applicato. Qualora ritenuto opportuno, l'operatore economico aggiudicatario potrà chiedere l'autorizzazione al Comune di utilizzare il servizio di refezione scolastica quale servizio mensa per i propri socio/dipendenti che prestano servizio all'interno delle attività di cui alla presente gara, previo pagamento a consumo della tariffa pro capite annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui il bambino risulti assente, sarà cura del competente dirigente scolastico (o suo delegato) darne tempestiva comunicazione al soggetto appaltante, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.

Gli operatori non devono prestare servizio qualora i bambini risultino assenti. In caso di assenza improvvisa e di mancato preavviso agli operatori, da parte della famiglia e/o della scuola, all'appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento della prima ora. L'assistente potrà spendere tale ora per stendere eventuali brevi relazioni, impostare il lavoro dei giorni successivi, effettuare il riordino del materiale didattico ecc...

In caso di assenza dell'alunno da scuola per un periodo superiore ad un giorno, il servizio deve essere

sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno. La scuola comunica tempestivamente al Comune ed al coordinatore la durata del periodo di assenza dell'alunno. **In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, l'intervento si intende concluso, per le ore relative al singolo intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.**

In questo caso il Comune, sentiti i dirigenti scolastici, si riserva comunque di spostare l'intervento su altro minore che ne abbia necessità.

Le assistenti per l'autonomia personale che, a causa dell'assenza dell'alunno di riferimento, non possano effettuare il loro consueto servizio di assistenza, potranno eventualmente recuperare tali prestazioni orarie in altri momenti dell'anno scolastico in base ad un progetto di analisi e soddisfazione dei bisogni del soggetto e/o della famiglia dell'allievo predisposto dalla Scuola e approvato dal Comune. Gli assistenti sono tenuti ad informarsi sulla durata del periodo di assenza dell'alunno in modo da organizzare il riavvio delle attività con l'assistito.

Gli assistenti, pur non dovendo assolutamente sostituire i docenti statali assenti dal servizio, potranno essere autorizzati a garantire inderogabili esigenze di assistenza degli alunni, attraverso la rimodulazione dell'orario e/o cambio turno.

Ogni operatore deve attestare la propria presenza in servizio, mediante l'apposizione della firma su un'apposita scheda indicante il proprio nominativo, la sede lavorativa, il giorno e l'ora di svolgimento dell'attività. Detta scheda dovrà esser convalidata mensilmente dal dirigente scolastico o dall'insegnante delegato in tale sede e dal responsabile incaricato dal soggetto appaltante.

L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio sono tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il soggetto appaltante s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

11. DURATA DELL'APPALTO

La **durata** dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **ventiquattro mesi**, decorrenti dal 01.09.2024 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione e fino al 31.08.2026 – AA.SS. 2024-2025 e 2025-2026 con opzione di proroga contrattuale discrezionalmente attivabile dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 120 comma 10 per una durata pari a **ulteriori dodici mesi** (periodo dal 01.09.2026 al 31.08.2027) – A.S. 2026-2027, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente, alle medesime condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data di inizio del 01/09/2024, la stazione appaltante ha facoltà di differire il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso, la data del termine finale del servizio resta invariata al 31/08/2026 - termine dell'anno scolastico 2025-2026 ovvero, in caso di attivazione dell'opzione di proroga contrattuale, al 31/08/2027 – termine dell'anno scolastico 2026-2027 e l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa economica dovuta alla riduzione della durata dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 17, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto può aver luogo in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione dello stesso, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso, ai sensi dell'art. 116, comma 1, del Codice, agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

L'operatore economico si impegna ad applicare, in caso di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, della proroga contrattuale prevista per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2027, il medesimo costo orario offerto per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2026.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile per l'ente appaltante stipulare un nuovo contratto di appalto, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta della stazione appaltante di stipulare con essa un nuovo contratto di proroga avente durata non superiore a 6 mesi e avente i medesimi contenuti di quello cessato.

12. IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO

L'importo a base di gara viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato come di seguito specificato:

12.1 Servizio di Assistenza all'autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dal 01.09.2024 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione fino al 31/08/2026 (AA.SS. 2024-2025 e 2025-2026) per un importo di **€ 496.230,00 (euro quattrocentonovantaseimiladuecentotrenta/00)** di cui **€ 238,00 (euro duecentotrentotto/00)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 459.578,00 (euro quattrocentocinquantanovemilacinquecentosettantotto/00).**

Si dà atto che l'importo a base di gara sopra indicato è stato calcolato sulla base di un costo orario unitario per la figura professionale di assistente all'autonomia avente importo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge di **€ 20,85 (euro venti/85)** di cui **€ 0,01 (euro zero/01)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un monte ore presunto complessivo di **n. 23.800 ore** per il periodo di affidamento.

12.2. La stazione appaltante prevede un'opzione di proroga contrattuale discrezionalmente attivabile ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice per una durata pari a **ulteriori dodici mesi** (periodo dal

01.09.2026 al 31.08.2027) – A.S. 2026-2027 per un **importo presunto** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge non superiore a **€ 248.115,00 (euro duecentoquarantottomilacentocinquindici)** di cui **€ 119,00 (euro centodiciannove/00)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, tale valore massimo stimato della modifica comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 229.789,00 (euro duecentoventinovemilasettecentottantanove/00)**.

Si dà atto che l'importo a base di gara sopra indicato è stato calcolato sulla base di un costo orario unitario per la figura professionale di assistente all'autonomia avente importo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge di **€ 20,85 (euro venti/85)** di cui **€ 0,01 (euro zero/01)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un monte ore presunto complessivo di n. **11.900** ore per il periodo di affidamento.

12.3. Ai fini dell'art. 14, comma 1, del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a **€ 744.345,00 (euro settecentoquarantaquattromilatrecentoquarantacinque/00)** di cui **€ 357,00 (euro trecentocinquantesette/00)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 689.367,00 (euro seicentottantanovemilatrecentosessantasette/00)**.

Si dà atto che l'importo a base di gara sopra indicato è stato calcolato sulla base di un costo orario unitario per la figura professionale di assistente all'autonomia avente importo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge di **€ 20,85 (euro venti/85)** di cui **€ 0,01 (euro zero/01)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per un monte ore presunto complessivo di n. **35.700** ore per il periodo presunto complessivo di affidamento.

12.4 Il monte ore è stato quantificato in un complessivo di **11.900 ore annue**, calcolato su circa 290 ore settimanali per un totale di 37 settimane ad anno scolastico per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e un totale di 40 settimane ad anno scolastico per la Scuola dell'Infanzia.

E' stato stimato un monte ore presunto pari a 1.225 per la gestione del servizio durante i centri estivi, qualora vengano attivati come avvenuto nell'a.s. 2022/2023.

La stima del costo del servizio è svolta utilizzando come base di calcolo i costi annuali delle retribuzioni delle figure professionali richieste, desunti dalla bozza del C.C.N.L., per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali siglata in data 26/01/2024, tipologia di imprese che storicamente hanno partecipato alle gare precedenti per il medesimo servizio o procedure similari.

In relazione alla tipologia del servizio oggetto dell'appalto – comportante interventi di assistenza specialistica per l'autonomia – e ai titoli di studio e requisiti richiesti al personale (vedi art. 7 del Capitolato speciale di appalto), si è ritenuto, sulla base degli inquadramenti previsti dalla bozza del CCNL della Cooperazione Sociale, di prevedere un inquadramento al livello C1, per un importo retributivo pari a € 19,31.

Si precisa che l'inquadramento C1 è stato tenuto in considerazione a titolo presuntivo per la stima del costo orario da porre a base di gara, tuttavia l'inquadramento lavorativo del personale è demandato

all'operatore economico aggiudicatario nel rispetto della normativa vigente dei contratti collettivi in essere.

Il costo orario convenzionale da porre a base d'asta è stato determinato sommando all'importo retributivo identificato, una percentuale pari a circa il 8%, riconducibile alle spese generali a carico dell'impresa pari al 5% e all'utile di impresa pari al 3%.

Il costo della manodopera è stato calcolato sulla base degli inquadramenti previsti dalla bozza del CCNL della Cooperazione Sociale al livello C1 per un importo retributivo pari a € 19,31 moltiplicato per il numero presunto delle ore di servizio stimate.

L'art. 41 comma 14 del D. Lgs n. 36/2023 prevede che i costi della manodopera non siano soggetti al ribasso.

Il terzo periodo del comma 14 precisa che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale che impatta sui costi della manodopera, diminuendone così l'importo stimato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.

L'ANAC, nel bando tipo 1/2023 (art. 17) ha previsto che "l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta il costo della manodopera. Se l'operatore economico riporta nell'offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 36/2023.

La quantificazione del servizio, determinato dal Comune in accordo con le istituzioni scolastiche e il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASL territorialmente competente, nella misura suindicata è indicativa, in quanto le prestazioni contrattuali sono subordinate all'effettiva presenza dei minori aventi diritto e alle reali necessità che verranno ad evidenziarsi. Il quantitativo globale delle ore stimate non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale, in quanto il medesimo sarà stabilito sulla base delle presenze effettive degli utenti. L'eventuale variazione in aumento o diminuzione non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito.

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal Comune di Racconigi per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta dovrà essere formulata sotto forma di costo orario unitario, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e dovrà essere inferiore al costo orario unitario posto a base di gara.

L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto si intende onnicomprensiva di ogni genere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, nessun altro compenso spetterà all'appaltatore.

Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è pertanto fisso e invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi evento imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.

13. GARANZIE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Racconigi. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste di cui sopra la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Nel caso di reintegrazione del contratto l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il Comune di Racconigi non accetta garanzie definitive non conformi allo schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal Comune medesimo. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad esempio deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al Comune di Racconigi.

Incombe all'impresa aggiudicataria ogni responsabilità civile o penale, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune sia verso terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause a esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi € 7.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di
 - € 2.500.000,00 per persona
 - € 2.500.000,00 per danni a cose
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia all'Ufficio Contratti del Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

14. PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda, ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 600,00 ed € 1.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Le penalità saranno contestate e applicate con provvedimento del Responsabile competente.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 500,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. tre contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di un anno di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. un inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 500,00];
- numero del personale assegnato al servizio non rispondente a quanto concordato [€ 1.000,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione, entro 1 ora dall'inizio della prestazione lavorativa, del personale assente [€ 300,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nel progetto offerta presentato in sede di gara [€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.500,00];
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [€ 200,00 per ogni giorno di ritardo];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 1.500,00].

La ditta non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. Il lavoro si intenderà eseguito in danno

dell'Amministrazione Comunale anche se espletato con personale stesso dell'Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali.

15. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità potrà essere compensato con i crediti dell'appaltatore dipendenti dal presente appalto e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le parti e, infine, con la cauzione. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

Le penalità saranno comunicate alla ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà compensato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della prima fattura in scadenza ed introitato in apposito capitolo.

16. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione, dando comunicazione scritta alle famiglie degli utenti nonché, tramite e-mail, al Comune, secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con l'Amministrazione comunale sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

E' consentita l'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. L'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della ditta, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A tale titolo esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, pandemie.

17. ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

18. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, è quello derivante dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'appaltatore e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il relativo costo è a carico dell'appaltatore e remunerato con il prezzo orario contrattuale determinato a seguito dalla procedura di gara.

19. DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE

Ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la ditta aggiudicataria è tenuta a prendere visione e a ottemperare a tutte le disposizioni dei documenti Scheda di valutazione rischi relativa alle sedi delle Scuole e dovrà inoltre adeguare il proprio piano operativo di sicurezza con particolare riferimento ai contesti in cui si opera, nonché consegnare il DUVRI debitamente sottoscritto – documento che sarà allegato al contratto – e a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione durante la durata contrattuale, contestualmente al suo verificarsi. L'impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per la complessiva gestione del servizio oggetto dell'appalto, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto agli adempimenti in materia di valutazione rischi relativamente ai plessi scolastici presso i quali il proprio personale sarà chiamato a operare, anche con riferimento alle interferenze tra questi e il personale scolastico, di concerto con i dirigenti scolastici coinvolti.

20. NORME ANTI-INFORTUNISTICHE

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in relazione ai servizi svolti, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Per le attività oggetto del presente Capitolato l'impresa aggiudicataria si obbliga a coordinarsi e cooperare con la stazione appaltante e ogni altro soggetto eventualmente coinvolto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

21. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 7 del capitolato.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

22. CONTINUITA' DELLA PRESTAZIONE - ASSENZA E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi, la ditta aggiudicataria subentrante si impegna ad impiegare per i servizi di che trattasi e per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. L'aggiudicatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente, sia in caso di assenza improvvisa che programmata. L'appaltatore deve garantire con personale di pari qualificazione professionale, con i requisiti richiesti dal presente capitolato per il personale in carica, l'immediata sostituzione ed avvisare per iscritto sia l'Istituto Scolastico coinvolto che gli Uffici comunali preposti, comunicando i nominativi dei sostituti e il periodo di sostituzione.

L'appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente quel personale che abbia commesso gravi negligenze o che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, sentito il parere non vincolante degli Istituti Scolastici presso cui presta servizio, abbia disatteso le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Si ritiene necessario ed opportuno che gli operatori di anno scolastico in anno scolastico continuino a seguire lo stesso soggetto, fatta salva diversa indicazione dell'Istituto Scolastico, e a tal fine l'aggiudicatario si impegna ad impiegare, in maniera prioritaria, compatibilmente con l'organizzazione complessiva del servizio, anche in riferimento alla clausola sociale di cui all'art. 28 del presente capitolato, il personale come da assegnazioni assistente/studente vigenti nell'anno scolastico 2023/2024 attualmente in corso.

Il coordinatore risponde della completa realizzazione del servizio affidato e dell'organizzazione del personale. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

23. GESTIONE DEL TURNOVER

L'appaltatore deve limitare al massimo, e comunque in misura non superiore a 2/5 delle forze presenti, l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune di Racconigi ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

Non saranno tollerati turnover di personale superiori: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi o per motivi non imputabili all'operatore economico aggiudicatario l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente procedere alla rescissione anticipata del contratto senza che la ditta abbia nulla a che pretendere.

24. ALTRO PERSONALE

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal Comune, previa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio servizi scolastici, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

25. DOTAZIONI

Al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni, l'operatore ha il diritto-dovere di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento.

L'operatore, in quanto figura professionale complementare, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti:

- collabora con gli insegnanti e con il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative organizzate dalla scuola di riferimento, cooperando per la realizzazione del progetto didattico-educativo;
- partecipa alle attività di programmazione e verifica con gli insegnanti, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali;
- accompagna l'alunno nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

La ditta appaltatrice, entro il dimensionamento del servizio in esame comunicato annualmente, garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adattabilità del servizio tempestivamente significate dal dirigente scolastico. In particolare, l'articolazione oraria/giornaliera verrà effettuata in maniera funzionale ai progetti scolastici, secondo le indicazioni fornite dal dirigente scolastico.

26. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di

personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale che risulta in vigore alla data di presentazione dell'offerta, relativo al comparto di appartenenza, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Racconigi" consultabile sul sito web comunale.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3, del citato codice di comportamento.

Il personale dell'appaltatore nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile e un comportamento rispettoso nei confronti dei minori beneficiari del servizio, del personale scolastico e comunale, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

28. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadralo in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

29. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritti di rivalsa e dovranno essere versate al Comune di Racconigi prima della stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 119 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 120, comma 1, lettera d).

30. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, TERMINI PAGAMENTI

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il Comune verserà all'appaltatore il corrispettivo posticipato mensile, oltre all'Iva nella misura di legge.

Il servizio è aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base del costo orario di aggiudicazione.

La liquidazione delle fatture elettroniche (che saranno emesse in relazione all'effettivo numero di operatori forniti nel mese e al numero delle ore di assistenza effettivamente prestate, applicando il ribasso percentuale presentato nell'offerta), decurtate delle eventuali note di accredito, avverrà previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC), sulla base di 11 mensilità, (apertura del servizio Asilo Nido fino al 31 luglio di ogni anno e attivazione di eventuali servizi estivi), considerata l'esclusione del mese di agosto (periodo di chiusura dei servizi).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati gravi o significativi addebiti all'operatore economico. Tali addebiti saranno comunicati all'impresa aggiudicataria. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune, esperito il contraddittorio con l'affidatario del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, riguardo al termine di pagamento, il Comune si avvale della facoltà prevista dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 all'art. 4, comma 4, in attuazione della direttiva 2000/35/CE e pertanto le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di protocollazione delle medesime, tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio e le eventuali penalità applicate per inadempienza dell'appaltatore.

I pagamenti all'affidatario potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN del conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'istituto di credito presso cui accreditare i pagamenti, il CIG (codice identificativo di gara) assegnato al servizio, essere intestate al Comune di Racconigi.

Dovrà essere effettuata l'applicazione del regime IVA "split payment" così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) e dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/72 aggiornato con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.

L'appaltatore non vanta nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione delle quantità minime o massime di prestazioni da rendere che verranno via via quantificate sulla base delle reali esigenze di servizio stabilite dall'Amministrazione comunale.

L'impresa aggiudicataria dovrà allegare alla fattura elettronica una scheda riportante il nominativo di ciascun assistente, le ore effettivamente effettuate dallo stesso e le attività realizzate con i minori assistiti, debitamente vistata dal coordinatore dell'impresa aggiudicataria e dal personale scolastico.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore dell'esecuzione.

Poiché il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, come previsto dall'art. 11 comma 6 del codice, su ogni pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità.

31. VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità in corso di esecuzione e finale verrà svolta secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

32. SOPRALLUOGO

Non è previsto obbligo di sopralluogo.

33. SERVIZI AGGIUNTIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui ne sorga la necessità, anche la gestione di servizi aggiuntivi.

Per l'affidamento di tali servizi l'Amministrazione Comunale provvede ad integrare il presente contratto con provvedimento dirigenziale contenente l'imputazione dei maggiori oneri previsti e le specifiche contrattuali necessarie, provvedimento che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante della ditta per accettazione.

34. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conclusione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere – in tutto o in parte – i pagamenti all'impresa aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

35. CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità al Comune di Racconigi, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al Comune di Racconigi qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il Comune di Racconigi di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune di Racconigi può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il Comune non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

36. ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 36/2023, si intendono operanti le seguenti clausole di revisione dei prezzi che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo orario del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. L'operatore economico potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto esclusivamente sulla base della condizione di natura oggettiva determinata dalla variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rilevate a livello nazionale, elaborato dall'ISTAT e pubblicato sul sito istituzionale dell'ISTAT con riferimento ad agosto di ciascun anno, rispetto ad agosto dell'anno precedente. La scelta esclusiva di tale indice, a discapito degli altri disponibili, è giustificata dalla netta predominanza del costo della manodopera sul costo orario del servizio. La richiesta di adeguamento deve essere formulata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione indice delle retribuzioni contrattuali orarie rilevate a livello nazionale riferito alla mensilità considerata a riferimento. Oltre tale termine la richiesta non sarà

accolta. La concessione della revisione dei prezzi avverrà a seguito di istruttoria dei competenti uffici comunali.

37. SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D. Lgs. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di assoluta nullità.

Sarà parimenti nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate: non sarà quindi possibile subappaltare il 100% delle attività.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, terzo periodo, troviamo poi che sarà considerato nullo l'accordo con cui si affidi ad altri:

- a. la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- b. la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 il Comune di Racconigi procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) Durate l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) Entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) Il subappaltatore trasmette al Comune la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) Il Comune verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il Comune accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal Comune per i controlli di competenza.

L'appaltatore deve comunicare al Comune le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.

Il Comune di Racconigi controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

L'appaltatore deve comunicare al Comune i dati relativi a tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSTITUZIONE DELL'ENTE AFFIDATARIO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice.

Il Comune di Racconigi ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 35 del presente capitolato;
- il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal Comune di Racconigi;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi,
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 1 giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Racconigi con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Racconigi il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Racconigi al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune di Racconigi è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- b. violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- c. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- d. inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
- e. mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto;
- f. la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
- g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- h. apertura di una procedura fallimentare della ditta;
- i. messa in liquidazione o cessione del contratto;
- j. impiego di personale non dipendente della ditta;
- k. casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia della ditta;
- l. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- m. subappalto non autorizzato;
- n. ingiustificata sospensione del servizio;
- o. ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del servizio;

Nei casi indicati, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata all'Esecutore a mezzo PEC dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

40. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 123 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 — commi 4 e 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 124 commi 4 e 5 —
— del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

41. AVVIO DELL'APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Racconigi si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 53 del Codice.

42. RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che la Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi, anche con riferimento a sopraggiunti interventi normativi che assegnino l'onere dei servizi di che trattasi ad altro soggetto non più coincidente con il Comune di Racconigi, che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi, sino anche alla necessità di cessazione definitiva degli stessi, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto stipulato, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto o pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili anche a titolo di risarcimento dei danni.

43. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore presentandola all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- dall'Amministrazione appaltante all'Appaltatore, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

44. NOVAZIONE SOGGETTIVA

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

45. INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

46. VARIANTI

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 120 del Codice

47. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PREMIALI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lettera a, del d.lgs. n. 36/2023.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta.

Il Comune di Racconigi si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio comunale.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione qui di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

- **Elemento qualitativo A – Progettazione educativa e modalità organizzativa-gestionale del servizio – max punti 30;**
- **Elemento qualitativo B – Organizzazione del personale, formazione e continuità educativa – max punti 10;**
- **Elemento qualitativo C – Attività di coordinamento, monitoraggio, restituzione e rendicontazione – max punti 10;**
- **Elemento qualitativo D – Modalità di raccordo con i soggetti operanti sul territorio – max punti 10;**
- **Elemento qualitativo E – Proposte migliorative e innovative, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante – max punti 10.**

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

Elemento qualitativo A – Progettazione educativa e modalità organizzativa-gestionale del servizio – max punti 30

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

- Analisi dei fabbisogni, programmazione, metodologia e strumenti adottati per l'elaborazione della proposta educativa;

- Organizzazione del servizio, articolazione e sostenibilità;
- Flessibilità dell'organizzazione del servizio in base ai mutamenti delle esigenze dell'utenza con riguardo alla capacità di ottimizzazione delle risorse umane rispetto ai carichi di lavoro e alle sedi dei plessi scolastici;
- Gestione del servizio attraverso modalità alternative in risposta a situazioni emergenziali e/o di criticità;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- organicità e completezza della proposta metodologica;
- adeguate indicazioni metodologiche/educative;
- attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia e al rafforzamento delle potenzialità residue degli alunni assistiti, all'elaborazione di eventuali strategie finalizzate ad adattare i percorsi di apprendimento in collaborazione con i docenti, al percorso di integrazione dell'alunno, alle attività specifiche per la promozione delle competenze relazionali;

Elemento qualitativo B – Organizzazione del personale, formazione e continuità educativa – max punti 10;

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

- Metodologia organizzativa del personale, strategie e tempi di sostituzione del personale assente, strategie di valorizzazione degli operatori e dei loro livelli di esperienza, strategie di contrasto del turn-over, strategie di selezione e strategie per il perseguimento della continuità educativa;
- Piano delle attività formative, con esclusione della formazione obbligatoria, e di aggiornamento continuo del personale nelle tematiche specifiche di servizio (contenuti, monte ore annuo, modalità di erogazione) e presenza di figure professionali di supporto che fanno parte integrante dell'impresa o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza con mansioni di aggiornamento e/o formazione dei singoli operatori;
- Clausola sociale e progetto di assorbimento;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- strategie di contenimento del turn-over ed efficaci modalità di gestione delle sostituzioni del personale;
- un piano aziendale di formazione e aggiornamento del personale;
- professionalità e qualifiche ulteriori del personale impiegato rispetto a quelle minime previste nel capitolato;
- la previsione di procedure standard conosciute da tutto il personale che consentano l'attivazione di soluzioni organizzative in tempi brevissimi dal verificarsi dell'evento imprevisto;
- un dettagliato progetto di assorbimento con particolare riferimento alle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Elemento qualitativo C – Attività di coordinamento, monitoraggio, restituzione e rendicontazione – max punti 10;

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

- Modalità di coordinamento del servizio e del personale (tra cui monte ore dedicato, titolo di studio e grado di esperienza professionale del soggetto individuato come responsabile e coordinatore del servizio);
- Documentazione, modalità e strumenti di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi di servizio in termini di efficacia rispetto al progetto d'integrazione scolastica individualizzato e procedure di controllo e metodologie utilizzate per la rilevazione della qualità percepita dai diversi attori del sistema scolastico (famiglie degli utenti, insegnanti e personale scolastico);
- Modalità e tempistiche di restituzione delle informazioni sugli interventi effettuati – max. 2 punti
- Descrizione degli strumenti di rendicontazione, con particolare riferimento agli elementi concreti che consentano il controllo puntuale delle prestazioni erogate;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- indicazioni puntuali sul coordinatore secondo le mansioni descritte nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (curriculum, orari, reperibilità, esperienza, funzioni, ecc ...);
- forme di monitoraggio del servizio offerto, anche attraverso l'eventuale effettuazione di indagini di customer satisfaction;
- idonee modalità di relazione con le famiglie.

Elemento qualitativo D – Modalità di raccordo con i soggetti operanti sul territorio – max punti 10;

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

- Modalità di raccordo e collaborazione con il committente, con i referenti scolastici, con il team docente e con i servizi socio-sanitari da valutarsi in relazione all'efficacia del sistema di collaborazione con i diversi soggetti indicati ed alla capacità di produrre una ricaduta positiva sui beneficiari del servizio;
- Strumenti e modalità, concrete e realizzabili, per garantire l'integrazione con gli altri servizi territoriali, finalizzata ad una presa in carico globale del minore e della sua famiglia;
- Collaborazioni con il tessuto sociale (associazionismo, volontariato, ecc.), sia soggetti pubblici che privati, del territorio con ricadute concrete allo scopo di migliorare la qualità del servizio agli utenti;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che prevedano:

- la partecipazione concreta del mondo del volontariato, delle associazioni, degli enti, delle famiglie e di tutti i soggetti che si occupano della sfera educativa e didattica sul territorio, ad integrazione e supporto all'intervento professionale;
- la possibilità per gli alunni di partecipare alle proposte sociali, culturali, sportive presenti nel territorio;
- individuazione di idonei strumenti e modalità per garantire il collegamento con il Comune e con gli istituti scolastici per tutta la durata del servizio.

Elemento qualitativo E – Proposte migliorative e innovative, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante – max punti 10;

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

- Azioni dirette agli studenti presi in carico per la realizzazione di attività laboratoriali integrative sia in orario scolastico che extra-scolastico, sia nel periodo curricolare che in quello estivo;
- Azioni dirette a tutti gli studenti per la realizzazione di attività laboratoriali integrative volte a stimolare l'integrazione e l'inclusione sociale;
- Altre azioni, oltre gli standard minimi richiesti dal capitolato, che forniscono incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fondamentali in grado di migliorare il servizio e la qualità della vita dei fruitori;
- Fornitura di dotazioni strumentali innovative (hardware, software, supporti tecnici e didattici, attrezzature) per la realizzazione delle attività di assistenza;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- proposte di attività integrative a carattere ludico-ricreativo – laboratoriale;
- messa a disposizione di materiale didattico/attrezzature adatte alle attività con i bambini in carico;
- l'effettuazione di esperienze integrative extra orario scolastico;
- proposte di attività formative/informative rivolte alla totalità delle famiglie, sul tema della disabilità e dell'integrazione.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo l'ordine sopra indicato, con specificazione dei singoli elementi/sub-elementi e secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

A pena di esclusione nessun elemento dell'offerta economica deve essere riportato nell'offerta tecnica.

Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:

- Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;
 - Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa che, al fine di garantire il rispetto della proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, si procederà alla riparametrazione dei punteggi relativi ai singoli criteri qualitativi sopra indicati. Si procederà altresì a un'ulteriore riparametrazione del punteggio complessivamente ottenuto in relazione alla parte tecnica (c.d. seconda riparametrazione), in modo tale da garantire il rispetto del peso effettivo ad essa attribuito (70 punti) nei confronti del peso attribuito (30 punti) alla parte economica.

Anche qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, la Commissione Giudicatrice procederà alla c.d. seconda riparametrazione di cui sopra.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto (pari a 70) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti su richiesta della stazione appaltante presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

E' collocato in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria. La stazione appaltante comunica tramite apposito avviso sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA il giorno e l'ora in cui avverrà il sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La commissione rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA, i prezzi offerti dai concorrenti e la relativa graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

48. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie e in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Racconigi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e ai principi al medesimo ricavabili.

49. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, e del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel capitolato.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Racconigi – Responsabile Valerio Oderda – Sindaco. I dati di contatto del titolare del trattamento sono: Comune di Racconigi, Piazza Carlo Alberto n.1 – CAP 12035, Racconigi (CN) pec comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it - telefono n. 0172/821611

Per specifico obbligo del Regolamento UE n. 2016/79 il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Tavella avv. Silvio e-mail RPD@comune.racconigi.cn.it

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla gara stessa.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione della gara.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/79 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di Racconigi entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari.

L'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Comune di Racconigi e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

50. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

51. ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DI EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE

L'appaltatore è tenuto all'adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia.

52. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI DI AUTORITA' PUBBLICHE

Non verranno riconosciuti all'appaltatore, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

53. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

54. OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a

ex dipendenti del Comune di Racconigi che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Racconigi, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con proprio Orientamento.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

55. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dell'Area U.M.D. 1 Affari Generali e del Personale, Servizi alla Persona, Turismo e Servizi sociali Dott.ssa Sonia Zeroli.

Raccongi, lì 28.02.2024

Il Dirigente dell'U.M.D. 1
"Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona,
Turismo e Servizi sociali"
(Dott.ssa Sonia Zeroli)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*